



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI N. 164 DI DATA 27 maggio 2015

OGGETTO:

Ditta: Boccher Luciano S.r.l.

Sede legale: Borgo Valsugana (TN), via Molinari, 18.

Modifica dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi (operazione R5) tramite impianto mobile itinerante sul territorio nazionale.

Impianto mobile costituito da un vaglio cingolato modello "*Keestrak Novum 4215*" matricola n. N 432, da un gruppo di frantumazione cingolato modello "*OMIG GFS-U 100/C*" matricola n. 119/97 e da un separatore mobile ad aria modello "*Airmaster*" matricola n. 30921.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la propria determinazione n. 95 di data 28 luglio 2014, modificata dalla determinazione n. 92 di data 23 marzo 2015, con la quale la ditta Boccher Luciano S.r.l., con sede legale in Borgo Valsugana (TN), via Molinari, 18 (in seguito Ditta), è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti previsti dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazione R5) tramite l'impiego di un impianto mobile itinerante sul territorio nazionale costituito da un vaglio cingolato modello "Keestrak Novum 4215" matricola n. N 432, da un gruppo di frantumazione cingolato modello "OMIG GFS-U 100/C" matricola n. 119/2007 e da un separatore mobile ad aria modello "Airmaster" matricola n. 30921, per un quantitativo massimo pari a 80.000 t/anno;

vista la domanda presentata dalla Ditta in data 14 aprile 2015 (ns. prot. n. 198464), così come perfezionata in data 5 maggio 2015 (ns. prot. n. 241651), ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti previsti dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tesa a conseguire la modifica alla determinazione n. 92 sopra citata con l'aggiunta della tipologia di rifiuti non pericolosi descritta al punto 7.8 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 costituiti da frammenti di refrattari prodotti dalla demolizione di isolanti termici in processi di fusione e/o termici (codice CER 16.11.04), senza variare il quantitativo massimo annuo di rifiuti recuperabili;

esaminati gli atti istruttori attestanti l'idoneità tecnico-economica della Ditta e la documentazione tecnica descrittiva dei mezzi meccanici mobili utilizzati per le attività di macinazione e vagliatura, con capacità complessiva pari a 80.000 t/anno, e dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero esercitate, riconducibili alle tipologie 7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 7.11 e 7.31-bis descritte nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, nonché al codice CER 20.03.03 "residui dello spazzamento e pulizia stradale - costituito dal ghiaino applicato nella stagione invernale" e al codice CER 19.12.09 "rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione) - costituito da minerali inerti (ad esempio sabbia e rocce)";

considerato che la Ditta intende effettuare sui rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.03.03 e dal codice CER 19.12.09 sopra menzionati esclusivamente le operazioni di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e asportazione delle parti indesiderate;

considerato che generalmente il materiale proveniente dalle operazioni di pulizia stradale costituito dal ghiaino applicato nella stagione invernale e contraddistinto dal codice CER 20.03.03 è rappresentato da un materiale eterogeneo composto principalmente da inerti di diversa granulometria (terriccio, sabbie e ghiaie) frammentati a rifiuti di altra natura in proporzioni variabili (organico, carta, plastica, ecc.), con possibile contaminazione di sostanze inquinanti (es. idrocarburi);

ritenuto dunque doveroso, per le considerazioni appena fatte, prescrivere che i rifiuti:

- derivanti dalla pulizia delle strade contraddistinti dal codice CER 20.03.03 presi in carico per le operazioni di recupero debbano essere costituiti principalmente da inerti di diversa granulometria (terriccio, sabbie e ghiaie) con eventuale minima presenza di frazioni estranee (quali materiale organico, plastica, carta, granuli d'asfalto stradale, ecc...) e con minima contaminazione da sostanze inquinanti (es. idrocarburi), tali da poter essere separate con i mezzi in possesso della Ditta, e che tali rifiuti debbano presentarsi in forma palabile; pertanto devono **presentare fin dall'origine** un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e con valori di concentrazione di inquinanti

compatibili alla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

- derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione) contraddistinti dal codice CER 19.12.09 siano costituiti da minerali inerti (ad esempio sabbia e rocce) e debbano avere caratteristiche merceologiche e granulometriche equiparabili ai rifiuti indicati alla tipologia 7.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

considerato che i rifiuti identificati con il codice CER 16.11.04, costituiti da frammenti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura, sono prodotti in impianti siderurgici e che l'attività di recupero (operazione R5) per la produzione di materia prima è effettuata presso l'impianto di produzione degli stessi;

considerato che la Ditta intende effettuare su detti rifiuti esclusivamente le operazioni di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e asportazione delle parti indesiderate, tramite l'utilizzo di impianti mobili;

vista l'attività di recupero definita dal D.M. 5 febbraio 1998 al punto 7.8.3, lettera d), dell'allegato 1, suballegato 1, che prevede l'utilizzo diretto come correttivo bonificante delle scorie nell'industria siderurgica;

ritenuto dunque doveroso, per le considerazioni appena fatte, prescrivere che la materia prima ottenuta dall'attività di recupero dei rifiuti identificati con il codice CER 16.11.04 debba:

- essere impiegata nel medesimo impianto siderurgico di produzione dei rifiuti;
- risultare nelle forme selezionate e a granulometria idonea, secondo le indicazioni impartite dai tecnici dell'impianto siderurgico dove sarà impiegata, tale da poter essere utilizzata direttamente nel processo di fusione come correttivo bonificante delle scorie, in quanto se aggiunta nel forno durante la fusione consente di ottenere un minor consumo del rivestimento refrattario dello stesso;

visto l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale *"è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7"* con riferimento allo smaltimento in discarica;

considerato che la diluizione di rifiuti, al fine di rendere la concentrazione di inquinanti al di sotto dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

visto il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, recante *"Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti - Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012 ("Dl Liberalizzazioni")"*, che ha comportato l'abrogazione dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e conseguentemente l'inefficacia della deliberazione della Giunta Provinciale n. 896 del 11 maggio 2012, recante *"Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo e per l'utilizzo dei residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre, nonché dei residui derivanti dalle relative attività di lavorazione, ivi compresi i limi"*;

vista in particolare la tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.M. 10 agosto 2012, n. 161, la quale, pur riguardando terre e rocce da scavo gestibili come sottoprodotti, definisce il set di parametri analitici minimo da considerare al fine di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo, fatta salva in ogni caso la verifica dell'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;

ritenuto tuttavia opportuno prescrivere che il parametro amianto debba essere sempre ricercato soltanto in siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali;

considerato che per i rifiuti inerti riutilizzabili **direttamente** nelle opere sotto descritte il D.M. 5 febbraio 1998 prevede che:

- per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali, piazzali industriali (**operazione R5**) i rifiuti utilizzati devono presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- per l'utilizzo nell'industria della ceramica, dei laterizi e siderurgica (**operazione R5**), non è richiesto nessun requisito chimico/ambientale;
- per recuperi ambientali (**operazione R10**) consistenti in rimodellamenti morfologici (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, colmate, ecc...), i rifiuti utilizzati devono essere compatibili con la destinazione d'utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

ritenuto doveroso applicare i criteri ambientali appena menzionati anche per le attività di recupero il cui obiettivo finale è la produzione di materie prime utilizzabili in opere identiche a quelle sopra descritte;

vista la circolare dell'Assessore ai lavori pubblici, ambiente e trasporti di data 2 febbraio 2012, prot. n. D201/2012/66105/1.1.2, con la quale viene chiarito che è possibile definire lo status di prodotto utilizzabile in **rimodellamenti morfologici** attraverso la verifica della conformità all'allegato C4 o all'allegato C5 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, e la verifica analitica di eco compatibilità mediante l'esecuzione del test di cessione secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 solo se tali prodotti sono stati generati dalle attività di recupero effettuate sui rifiuti riconducibili alla tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al medesimo D.M.; per i prodotti generati dal recupero dei rifiuti non inclusi nella tipologia 7.1 in parola e utilizzati in opere di rimodellamento morfologico è necessaria l'ulteriore verifica della conformità all'effettiva destinazione d'uso (tabella 1, colonna A o B, dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006);

considerato altresì che i materiali generati dalle operazioni di recupero R5, oltre alle sopra richiamate verifiche chimiche e fisiche imposte dalla normativa ambientale, al fine di essere considerati materie prime nelle forme usualmente commercializzate devono avere anche caratteristiche prestazionali e granulometriche conformi allo specifico utilizzo;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce tra l'altro che per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero di materia, deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

vista la fideiussione bancaria n. 00/00237/01 di data 3 luglio 2014 (prot. n. 369980 di data 9 luglio 2014), integrata dall'appendice n. 1 di data 16 gennaio 2015 (ns. prot. n. 42317 di data 27 gennaio 2015) e dall'appendice n. 2 di data 4 maggio 2015 (ns. prot. n. 241651 di data 5 maggio 2015), emessa dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di credito Cooperativo, con sede in Strigno (TN), piazza Municipio, 11, per l'ammontare di Euro 25.823,00 a copertura dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta;

vista la parte III del T.U.L.P. ed in particolare gli articoli 65, 66, 67bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102bis;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'art. 208, commi 1 e 15, relativo agli impianti mobili;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il parere di data 14 aprile 2000, prot. n. 4903/VIA, del Ministero dell'Ambiente – Servizio valutazione impatto ambientale – in merito all'applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento dei rifiuti;

visto l'articolo 18bis del D.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg, relativo agli impianti mobili, introdotto dall'art. 4 del D.P.P. 30 dicembre 2005, n. 22-52/Leg., recante *“Modificazione a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”*;

sottolineato che il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge (art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006), come un'autorizzazione all'esercizio e pertanto non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante *“Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali”*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti spetta al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali;

determina

- 1) di modificare la propria determinazione n. 92 di data 23 marzo 2015 come di seguito specificato.

La ditta Boccher Luciano S.r.l., con sede legale in Borgo Valsugana (TN), via Molinari, 18, di cui legale rappresentante è il sig. Boccher Franco, nato il 9 settembre 1963 a Borgo Valsugana (TN) e ivi residente in via Lecco, 1, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata alla gestione di un impianto itinerante sul territorio nazionale in cantieri vari ed aree autorizzate alla gestione dei rifiuti, per le attività di recupero (operazione R5) dei rifiuti non pericolosi indicati nelle tabelle che seguono, per un quantitativo massimo complessivo **pari a 80.000 tonnellate/anno** e le finalità ivi specificate, precedute da eventuali operazioni preliminari di riduzione volumetrica e da attività di separazione manuale delle frazioni indesiderate eventualmente presenti nei rifiuti.

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
10.13.11 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.08.02 17.01.07 17.09.04	<p><u>Provenienza:</u> attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte, laterizi, ceramica cotta, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche, frammenti di rivestimenti stradali, anche con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.</p>	80.000	<p>Produzione di materia prima mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate (operazione R5), per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.</p> <p>La materia prima prodotta deve presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.</p> <p>La materia prima prodotta deve inoltre possedere le caratteristiche prestazionali individuate, per i vari ambiti di utilizzo, dagli allegati C1, C2, C3, C4 e C5 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
01.04.08 01.04.10 01.04.13	<p><u>Provenienza:</u> attività di lavorazione dei materiali lapidei.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.</p>	80.000	<p>Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate (certificata secondo i vigenti standard tecnici dei materiali inerti), mediante eventuale frantumazione, macinazione, vagliatura ed eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte (operazione R5).</p>
19.12.09	<p><u>Provenienza:</u> trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione).</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte (ad esempio sabbia e rocce) in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.</p>	80.000	<p>La materia prima prodotta può essere utilizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in sostituzione dei materiali da cava per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...); - in impianti industriali per la produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi; - nella realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali) e piazzali industriali e per la posa di sottoservizi, con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, da effettuarsi prima dell'eventuale omogeneizzazione e integrazione con la materia prima inerte vergine; - in lavori di rimodellamento morfologico, con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e con valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Tali requisiti ambientali devono essere verificati prima dell'eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte vergine.
17.03.02	<p><u>Provenienza:</u> attività di scarifica mediante fresatura a freddo o di demolizione del manto stradale e di qualsiasi altra pavimentazione realizzata in conglomerato bituminoso.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuto solido costituito da bitume e inerti (anche in croste).</p>	80.000	<p>Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate (certificata secondo i vigenti standard tecnici dei materiali inerti), mediante macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine (operazione R5), da utilizzare per la realizzazione di costruzioni stradali e piazzali industriali.</p> <p>La materia prima prodotta deve presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17.05.08	<p><u>Provenienza:</u> manutenzione delle strutture ferroviarie.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%.</p>	80.000	<p>Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate (certificata secondo i vigenti standard tecnici dei materiali inerti), mediante macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate (operazione R5).</p> <p>La materia prima prodotta può essere utilizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in sostituzione dei materiali da cava per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...); - in impianti industriali per la produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi; - nella realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali e per la posa di sottoservizi, con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; - in lavori di rimodellamento morfologico, con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e con valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella I, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
16.11.04	<p><u>Provenienza:</u> demolizione di isolanti termici in processi di fusione e/o termici.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> frammenti solidi sinterizzati, uniti o meno a elementi metallici, sotto forma di rottami di mattoni, a composizione prevalente di SiO₂, Al₂O₃, ZrO₂, CaO e MgO, con presenza eventuale di metalli pesanti dei cicli di cottura o fusione in tracce, appartenenti alle famiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) silicei: SiO₂>90%, CaO<3%, Al₂O₃<1%, Fe₂O₃<0,5%, TiO₂<0,01; b) silico-alluminosi: Al₂O₃ 25-50%, SiO₂ 70-45%, Fe₂O₃ 1-2%; c) alluminosi: Al₂O₃>50%; d) magnesiaci: MgO 85-87%, CaO 0,2-2,6%, Fe₂O₃ 0,2-2,3%; e) cromo-magnesiaci: Cr₂O₃ ca 20%; MgO ca 60%, Fe₂O₃ ca 14%, Al₂O₃ ca 6%, CaO<2%; f) grafitici: C ca 50%, SiC ca 40%; g) dolomitici: CaO + MgO >85% sul prodotto calcinato. 	80.000	<p>Produzione di materia prima selezionata e a granulometria idonea, secondo le indicazioni impartite dai tecnici dell'impianto siderurgico dove sarà impiegata, tale da poter essere utilizzata direttamente nel processo di fusione, mediante macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate (operazione R5).</p> <p>La materia prima prodotta deve essere utilizzata direttamente nel medesimo impianto siderurgico di produzione dei rifiuti, come correttivo bonificante delle scorie nel forno di fusione, al fine di ottenere un minor consumo del rivestimento refrattario dello stesso.</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17.05.04	<p><u>Provenienza:</u> attività di scavo.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti anche di origine antropica, nel rispetto dei limiti di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella I, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.</p>	80.000	<p>Separazione degli eventuali trovanti di origine antropica.</p> <p>Produzione di materia prima di natura lapidea e selezionata nelle forme usualmente commercializzate (certificate secondo i vigenti standard tecnici dei materiali inerti), mediante eventuale frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazioni indesiderate (operazione R5).</p> <p>La materia prima prodotta può essere utilizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in sostituzione dei materiali da cava per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...); - in impianti industriali per la produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi; - nella realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali e per la posa di sottoservizi, con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD per i primi 30 centimetri superficiali di terreno); - in lavori di rimodellamento morfologico, con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD per i primi 30 centimetri superficiali di terreno) e con valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella I, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
20.03.03	<p><u>Provenienza:</u> spazzamento e pulizia stradale (esclusivamente del ghiaino applicato nella stagione invernale).</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale palabile composto principalmente da inerti di diversa granulometria (terriccio, sabbie e ghiaie) con eventuale minima presenza di frazioni estranee quali materiale organico, plastica, carta, granuli d'asfalto stradale, ecc...</p>	80.000	<p>Verifica delle caratteristiche chimiche dei rifiuti in ingresso, secondo le specifiche prescrizioni riportate nel paragrafo "Prescrizioni specifiche sulla gestione dell'impianto" della presente determinazione.</p> <p>Soltanto qualora i rifiuti in ingresso presentino un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e una concentrazione di inquinanti inferiore a quanto stabilito dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, possono essere sottoposti alle seguenti operazioni di recupero di seguito descritte.</p> <p>Produzione di materia prima di natura lapidea e selezionata nelle forme usualmente commercializzate (certificata secondo i vigenti standard tecnici dei materiali inerti), mediante asportazione delle frazioni indesiderate, eventuale macinazione, vagliatura e selezione granulometrica (operazione R5).</p> <p>Le materie prime inerti ottenute possono essere utilizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in sostituzione dei materiali da cava per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...); - in impianti industriali per la produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi; - nella realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi e come ghiaino stradale da applicare nella stagione invernale, con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; - in lavori di rimodellamento morfologico, con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e con valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Caratteristiche dell'impianto itinerante.

Le attività di recupero autorizzate devono essere condotte mediante l'utilizzo delle seguenti attrezzature meccaniche semoventi, utilizzabili in forma congiunta o non congiunta in funzione delle caratteristiche delle materie prime prodotte:

Denominazione commerciale: vaglio cingolato modello "Keestrak Novum 4215".

Matricola n.: N 432.

Denominazione commerciale: gruppo di frantumazione cingolato modello "OMIG GFS-U 100/C" equipaggiato di alimentatore vibrante, nastro trasportatore reversibile, mulino ad urto, estrattore vibrante, nastro trasportatore, separatore magnetico a nastro e nastro trasportatore.

Matricola n.: 119/97.

Anno di fabbricazione: 1997.

Denominazione commerciale: separatore mobile ad aria modello "Airmaster" equipaggiato di nastro di alimentazione e nastro trasportatore.

Matricola n.: 30921.

Le suddette attrezzature meccaniche mobili non possono essere utilizzati contemporaneamente in cantieri diversi.

Prescrizioni specifiche sulla gestione dell'impianto.

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento;
- c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, così come da ultimo modificato con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- d) qualora necessario ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all'attività di recupero (operazione di recupero R5), devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell'allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- e) i rifiuti provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica o dal trattamento di rifiuti da bonifica devono essere tenuti separati da tutti gli altri rifiuti;
- f) non è possibile effettuare le operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento con rifiuti provenienti da siti ove sono stati riscontrati valori di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V

della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 non compatibili con la destinazione d'utilizzo del sito di produzione stesso (ad es. se il sito di produzione è un sito ad uso verde pubblico e si dovesse riscontrare anche un solo superamento di colonna A) **se non è stata prima attivata** la procedura stabilita dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006;

- g) i rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei secondo quanto previsto nella tabella riportata al punto 1) della presente determinazione;
- h) le attività di recupero per la produzione di materie prime devono avvenire ed essere portate a termine direttamente sul luogo di produzione dei rifiuti non pericolosi o presso aree autorizzate all'attività di recupero e devono essere gestite nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative di settore sulla gestione dei rifiuti;
- i) i rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade contraddistinti dal codice CER 20.03.03 in ingresso all'impianto devono, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), essere sottoposti a campionamento e analisi anche per verificare:
 - il contenuto degli inquinanti, i cui valori in concentrazione devono risultare compatibili con la tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; il set di parametri minimi da analizzare deve comprendere almeno Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, BTEX e IPA;
 - l'eluato del test di cessione determinato su un campione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- j) le verifiche analitiche di cui alla lettera precedente devono essere effettuate sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo lotto di rifiuti con una dimensione massima pari a 3.000 m³ e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi; solo qualora l'esito delle certificazioni analitiche fosse conforme ai limiti di legge per quanto riguarda il test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e per quanto riguarda la concentrazione di inquinanti stabilita dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti possono essere sottoposti alle operazioni di recupero descritte al punto 1) della presente determinazione;
- k) i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione) costituito da minerali inerti (ad esempio sabbia e rocce) contraddistinti dal codice CER 19.12.09 devono avere caratteristiche merceologiche e granulometriche equiparabili ai rifiuti indicati alla tipologia 7.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;
- l) la materia prima ottenuta dall'attività di recupero dei rifiuti codificati CER 16.11.04 deve:
 - essere impiegata nel medesimo impianto siderurgico di produzione dei rifiuti;
 - risultare nelle forme selezionate e a granulometria idonea, secondo le indicazioni impartite dai tecnici dell'impianto siderurgico dove sarà impiegata, tale da poter essere utilizzata direttamente nel processo di fusione come correttivo bonificante delle scorie, al fine di ottenere un minor consumo del rivestimento refrattario dello stesso;
- m) nelle operazioni funzionali all'ordinario esercizio dell'attività recupero devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l'integrità dell'ambiente;
- n) le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;

- o) i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, ai fini della loro qualificazione come materie prime, devono, **ove previsto nella tabella al punto 1) della presente determinazione**, presentare un eluato conforme al test di cessione, secondo quanto previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, determinato su un campione rappresentativo ottenuto secondo la norma UNI 10802;
- p) le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste nel presente provvedimento devono essere:
- eseguite all'inizio di ogni singola campagna di recupero (cantiere, area autorizzata) e in ogni caso ogni qualvolta intervengano delle modifiche sostanziali al processo di produzione, di trattamento e di recupero dei rifiuti medesimi;
 - effettuate secondo le frequenze e le norme di riferimento indicate nella tabella 16 relativa al paragrafo 4.2 dell'allegato A alle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011 e comunque con una dimensione massima pari a 3.000 m³, al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità delle frazioni costituenti il materiale;
 - ove previsto nella tabella al punto 1) della presente determinazione, corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformità generale del materiale analizzato, nel rispetto delle concentrazioni massime previste dall'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; possono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
- q) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.--, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice C.E.R. 15.01.--, e gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere ottenuta specifica autorizzazione comunale; tali rifiuti devono essere avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006 in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- r) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli decadenti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- s) i rifiuti esclusivamente ridotti in volume devono essere considerati e gestiti quali rifiuti nel rispetto della vigente normativa di settore;
- t) per i materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti contraddistinti dai codici CER 01.04.08, 01.04.10, 01.04.13, 19.12.09, 17.05.08, 17.05.04 e 20.03.03, nel caso di utilizzo esterno al sito ove vengono eseguite le operazioni di recupero, la Ditta deve garantire in ogni caso la tracciabilità del materiale prodotto fino al sito di utilizzo attraverso i documenti di trasporto che devono essere conservati in copia presso la sede legale della Ditta per almeno 5 anni;
- u) le operazioni di recupero si devono intendere concluse esclusivamente al momento dell'effettivo utilizzo o vendita della materia prima prodotta.

Prescrizioni specifiche nel caso di recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo per la produzione di materie prime.

- a) L'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo deve consistere nella frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata nelle forme usualmente commercializzate;
- b) **la caratterizzazione chimico-fisica** dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo **in ingresso all'impianto** deve essere eseguita **anche** per verificare il contenuto dei contaminanti con riferimento alla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tale caratterizzazione deve essere effettuata dal produttore sul rifiuto tal quale sulla sostanza secca, senza esclusione della frazione superiore a 2 cm, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza dei rifiuti per lotti di dimensione massima pari a **3.000 m³** e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
- c) il set di parametri minimi da analizzare per la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo **in ingresso all'impianto** comprende Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto (soltanto in siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali), BTEX e IPA (BTEX e IPA solo nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera); deve essere comunque verificata l'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;
- d) i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo in entrata all'impianto **non possono superare i limiti stabiliti dalla colonna B della tabella 1** dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) le terre e rocce provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica o dal trattamento di rifiuti da bonifica devono essere tenute separate da tutti gli altri rifiuti;
- f) le terre e rocce che presentano diversi valori di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, devono essere sottoposte alle operazioni di recupero separatamente secondo la colonna di appartenenza;
- g) nel caso in cui le operazioni di recupero siano volte alla produzione di materia prima da destinare a lavori di rimodellamento morfologico o analoghi impieghi, ove è prevista la verifica dei contaminanti sulla base dei valori di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonna A o B, della tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 in base alla destinazione d'utilizzo finale dell'area d'impiego, sono vietate le operazioni che portano, mediante diluizione del rifiuto o della materia prima realizzata, ad ottenere rifiuti o materie prime con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza;
- h) le materie prime prodotte, al fine di essere utilizzate in impianti industriali per la produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi, ovvero in sostituzione dei materiali da cava in impianti di lavorazione di inerti per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...), devono soddisfare esclusivamente le caratteristiche merceologiche e tecniche stabilite dalle normative di settore;

- i) le materie prime prodotte, al fine di essere utilizzate per la formazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali e per la posa di sottoservizi, devono presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso COD per i primi 30 centimetri superficiali di terreno);
- j) le materie prime prodotte, al fine di essere utilizzate per rimodellamenti morfologici (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, colmate, ecc...), devono:
- essere compatibili con la destinazione d'utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (tabella 1 – colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, agricolo – colonna B: siti ad uso commerciale e industriale), tenendo in ogni caso presente eventuali prescrizioni specifiche di legge o tecniche; il set di parametri minimi da analizzare per la verifica chimico-fisica delle concentrazioni di inquinanti nei rifiuti effettuata sulla sostanza secca deve comprendere almeno Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto (soltanto in siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali), BTEX e IPA (BTEX e IPA solo nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e da insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera); sulla base dell'indagine storica e geologica presentata dal progettista e/o dal direttore lavori dell'opera deve essere inoltre verificata l'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;
 - presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso COD per i primi 30 centimetri superficiali di terreno);
- k) le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste per la certificazione come **materia prima** dei materiali prodotti devono essere eseguite ogni **3.000 m³** e comunque per ogni diversa granulometria prodotta;
- l) la verifica delle concentrazioni di cui sopra, eseguite in ordine al passaggio da rifiuto sottoposto a operazioni di recupero a materia prima, deve essere eseguita in riferimento alla norma UNI 10802, con il campionamento **da effettuarsi sul materiale tal quale sulla sostanza secca, senza esclusione della frazione superiore a 2 cm.**

Prescrizioni generali sulla gestione degli impianti mobili itineranti di recupero di rifiuti.

- Devono essere adempite tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006; in particolare, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, il titolare della presente autorizzazione, almeno **60 giorni prima** dell'installazione dell'impianto, deve dare comunicazione alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto delle specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
- dalla sopra citata comunicazione, prevista dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, deve risultare in particolare: la localizzazione del sito ove avvengono le operazioni di riciclaggio, il codice C.E.R. dei rifiuti recuperati, il quantitativo totale dei rifiuti trattati, la durata prevista della campagna di recupero ed il tipo di riutilizzo del materiale lavorato (sottoposto ad operazioni di recupero);
- è fatta salva l'applicazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) nei casi previsti dalla normativa vigente, che può opportunamente risolversi con l'inserimento


- della VIA nella procedura di comunicazione alla Regione almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto secondo l'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006; infatti in tale ambito la Regione può richiedere ulteriore documentazione e, essendo peraltro definito il sito prescelto, può altresì verificare l'eventuale necessità di applicare la procedura di VIA statale o regionale, o chiedere di attivarla qualora obbligatoria;
- è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività in merito ad altre prescrizioni a tutela dell'ambiente ovvero di natura igienico-sanitaria;
 - nell'ambito della comunicazione prevista dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, come previsto dalla lettera g) del comma 11 dello stesso articolo, nei casi nei quali ogni singola campagna di attività lo richieda, devono essere prestate le garanzie finanziarie previste dalla normativa ivi vigente, nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico, a favore della provincia nel cui territorio si svolge la campagna di attività stessa, qualora necessarie;
 - sono in particolare fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte delle Province, delle Regioni, delle locali Agenzie per la Protezione dell'Ambiente, delle Autorità Sanitarie Locali e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività di recupero, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti preposti al controllo delle operazioni di recupero, anche in ordine allo svolgimento di monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi;
 - per quanto attiene l'emissione rumorosa dell'impianto, deve essere richiesta al Comune competente per territorio, per ogni singola campagna di recupero (cantiere o area autorizzata), l'autorizzazione all'esecuzione di lavori rumorosi in deroga ai limiti richiamati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in merito allo svolgimento delle attività temporanee che fanno impiego di macchinari o impianti rumorosi secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;
 - nei casi ove previsto deve essere acquisita la specifica autorizzazione per le emissioni convogliate e/o diffuse; durante le lavorazioni devono essere in ogni caso contenute le emissioni diffuse di polveri.

Esclusivamente per la Provincia Autonoma di Trento, anche in riferimento alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.P.P. 30 dicembre 2005, n. 22-52/Leg., recante "*Modificazione a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*":

- le materie prime prodotte devono essere conformi all'allegato B "*Norme tecniche e ambientali*" alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;
- per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale di Trento l'interessato deve presentare al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali la comunicazione preventiva, prevista dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, **almeno 30 giorni prima** dell'installazione dell'impianto mobile;
- le attività di recupero di rifiuti non pericolosi mediante impianti mobili autorizzati ai sensi dell'articolo 84 del T.U.L.P. e dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, esercitate – nel territorio provinciale di Trento – **per un periodo non superiore ai dodici mesi nel medesimo sito**, sono escluse dalla disciplina afferente la **localizzazione** degli impianti di gestione dei rifiuti;
- la comunicazione prevista dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività, deve essere inviata per gli eventuali adempimenti di competenza, oltre che al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare la campagna di attività di

- recupero rifiuti ed all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, allegando copia della presente autorizzazione e l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
- se nell'ambito di una singola campagna di attività si prevederà di superare la soglia di 10 t/giorno di rifiuto recuperato, la comunicazione inoltrata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali deve essere corredata dall'ulteriore documentazione riportata nella check list (modalità di compilazione, moduli e allegati) reperibile al seguente indirizzo internet <http://www.modulistica.provincia.tn.it/> (*Ricerca semplice - per argomento* ⇒ *Valutazione di impatto ambientale* ⇒ *02 - Procedimento di verifica "screening" ⇒ Linea guida per procedura di verifica per impianti mobili di gestione dei rifiuti*), al fine di espletare la procedura di verifica in materia di valutazione dell'impatto ambientale; in questo caso la campagna di recupero non potrà essere avviata prima dell'acquisizione del parere positivo da parte del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali in merito alla stessa procedura;
 - la comunicazione preventiva prevista dall'articolo 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 non sostituisce né comprende gli eventuali provvedimenti permissivi e concessori o i pareri di competenza del Comune su cui è installato l'impianto mobile e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
 - prima dell'inizio di ogni singola campagna di recupero devono essere acquisiti, ove necessari, i provvedimenti permissivi e concessori o i pareri di competenza del Comune ove sarà installato l'impianto mobile e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- 2) di raccomandare al titolare della presente autorizzazione l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:
- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
 - b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
 - c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
 - d) adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52);
 - e) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 3) di prescrivere che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- 4) di revocare, a decorrere dalla data della presente determinazione, la propria determinazione n. 95 di data 28 luglio 2014, modificata dalla propria determinazione n. 92 di data 23 marzo 2015, in quanto le operazioni ivi autorizzate sono ricomprese nel presente provvedimento;
- 5) di stabilire che la presente autorizzazione è **valida fino al 28 luglio 2024** (data di scadenza della propria determinazione n. 95 di data 28 luglio 2014) e potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da inoltrarsi almeno 180 giorni prima della scadenza;

- 6) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 7) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione per la provincia di Trento è coperta dalla fidejussione bancaria n. 00/00237/01 di data 3 luglio 2014, integrata dall'appendice n. 1 di data 16 gennaio 2015 (ns. prot. n. 42317 di data 27 gennaio 2015) e dall'appendice n. 2 di data 4 maggio 2015 (ns. prot. n. 241651 di data 5 maggio 2015), emessa dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di credito Cooperativo, con sede in Strigno (TN), piazza Municipio, 11, per l'ammontare di Euro 25.823,00, a favore della Provincia Autonoma di Trento;
- 9) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e, per conoscenza, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- 10) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.



MP/om